

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 419/A III^a Legislatura

"DELEGA ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI E FORMAZIONE DEL CATASTO STRADALE".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/5/1984.

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge

Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.

R E L A Z I O N E

Ai sensi dell'art. 10 del T.U. 15/6/1959 n° 393, modificato dalla L. 10/2/1982 n° 38, il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali rientra fra le competenze delle Regioni per quanto riguarda le strade regionali, provinciali e comunali.

Con la L.R. 11/1/1983 n° 2 detta facoltà è stata delegata alle Amministrazioni Provinciali per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Con D.M. 23/1/1984 è stato disposto che con decorrenza dal 1° luglio 1984 il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra compete alla Regione che ha facoltà di delegare gli Enti locali territoriali.

E' stato predisposto, pertanto, l'allegato disegno di legge che abroga la L.R. n° 2 dell'11/1/1983 con decorrenza dall'1/7/1984 e delega dalla stessa data le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni in parola alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali o i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale ed ai Comuni negli altri casi, con la eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

Il disegno di legge tratta altresì della formazione del catasto stradale contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade. Tale catasto è obbligatorio per effetto dell'art. 3 del citato D.M. 23/1/1984.

A ciò provvederà l'Assessorato ai LL.PP. utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province, dei Comuni, di enti di ricerca, di organismi e di istituti specializzati, le cui prestazioni saranno regolate da convenzioni stipulate secondo la L.R. n° 45/1981.

./.

Trattasi infatti di un censimento estremamente laborioso e complesso, con impiego di adeguate attrezzature, dovendo rilevare non solo le caratteristiche geometriche del tracciato di tutte le strade, ma anche il dimensionamento di tutti i manufatti a servizio delle stesse, per l'esigenza di verificare la possibilità di rendere le strade percorribili per trasporti eccezionali a motivo dell'ingombro o del peso dei mezzi.

Tale censimento deve essere peraltro completato in tempi necessariamente ristretti.

Le spese occorrenti faranno carico al cap. 138 del bilancio del corrente esercizio finanziario ed a quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il disegno di legge in argomento abbia il suo corso entro il 1/7/p.v. per evitare che, dopo tale data, la Regione venga direttamente interessata al rilascio delle autorizzazioni di che trattasi senza che siano disponibili i dati e gli elementi di giudizio a cui si è fatto cenno.

L'Assessore ai LL.PP.

(dott. prof. Marcello RIZZO)

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge

Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.

Art. 1

Con decorrenza dal 1° luglio 1984 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla L. 10/2/1982 n° 38 sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con la eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.

Art. 2

Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all'art. 2 del D.M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più Province o Comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli Enti Pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

Art. 3

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di leggi nonchè le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

./.

Art. 4

Gli Enti delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

Art. 5

Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 1984 provvede l'Assessorato ai LL.PP. utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province, dei Comuni, di enti di ricerca, di organismi e di istituti specializzati.

I rapporti tra la Regione, le Province, i Comuni gli enti, gli organismi e gli istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12 agosto 1981 n° 45.

Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico al cap. 138 del bilancio del corrente esercizio finanziario ed in quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Art. 6

E' abrogata la L.R. 11 gennaio 1983 n° 2 dalla data del 1° luglio 1984. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari addì,

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 31.5.84